

# Il Piano Paesaggistico Regionale <sup>1</sup>

## La cornice normativa

• **La COSTITUZIONE ITALIANA - art. 9:** *“La Repubblica ... .. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*

• **La Convenzione Europea per il paesaggio**

• **Il Codice del paesaggio** (d.lgs. 42/04 e s.m.i.)

• **La legge regionale 13/09**

**PPR e PUST:** gli strumenti di governo sostenibile del territorio



**PTCP:**

paesaggi di Area Vasta

**PRG:**

paesaggi locali

# La Convenzione Europea del Paesaggio


## Art. 1 Definizioni

a) "Paesaggio" designa una **determinata parte di territorio**, così **come è percepita dalle popolazioni**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

## Art. 2 Campo di applicazione

... .. la presente Convenzione si applica a **tutto il territorio** e riguarda gli **spazi naturali, rurali, urbani e periurbani** ... ..

Concerne **sia i paesaggi** che possono essere considerati **eccezionali** che i **paesaggi della vita quotidiana** e i paesaggi degradati.



## Art. 4

## Ripartizione delle competenze

Ogni parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, **conformemente** ai suoi principi costituzionali e **alla sua organizzazione amministrativa**, nel **rispetto del principio di sussidiarietà**, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale.  
... ..

**48.** Ai sensi di questo articolo, ogni parte contraente dovrà applicare la convenzione ... tenendo conto del **principio di sussidiarietà** e della Carta europea dell'autonomia locale. Ne **consegue che, quando necessario, gli enti locali e regionali**, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a **partecipare in modo ufficiale** al processo di applicazione.

**49.** Nei casi in cui le **autorità regionali dispongano delle competenze necessarie**, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata – nel quadro costituzionale legislativo previsto a livello **nazionale – alle autorità più vicine alla popolazione interessata**. Ogni Stato deve definire precisamente **i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale)** e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all'urbanistica e alla pianificazione territoriale.

# La pianificazione paesaggistica (D. Lgs 42/04 e s.m.e i.)

## Art. 135 Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine **le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici.**  
L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene **congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici** di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

... ..

... ..

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

... ..

**d)** alla individuazione delle **linee di sviluppo urbanistico ed edilizio**, in funzione della **loro compatibilità** con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei **paesaggi rurali** e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

# Piano Paesaggistico

## Art. 143

Piano  
Paesaggistico

- .....
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.**

... ..

Il Piano **è approvato** con provvedimento regionale entro il **termine fissato nell'accordo**. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## Art. 145

Coordinamento  
della  
pianificazione  
paesaggistica  
con altri  
strumenti di  
pianificazione

1. La **individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale** per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.

- ... ..
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 **non sono derogabili** da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, **sono cogenti** per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, **sono immediatamente prevalenti** sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e **sono altresì vincolanti** per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici **sono comunque prevalenti** sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

## La legge 26 giugno 2009, n. 13

Stabilisce, nel rispetto del Codice del paesaggio:

- ❖ le finalità e gli obiettivi del P.P.R.;
- ❖ i contenuti del P.P.R. già previsti dal Codice, ma anche il coinvolgimento degli enti locali con “la **perimetrazione dei paesaggi di Area Vasta** e la definizione dei **criteri per la delimitazione dei paesaggi locali** a scala comunale” nonché la definizione delle “misure per il **corretto inserimento nel contesto paesaggistico**”;
- ❖ i documenti che compongono il P.P.R.;
- ❖ il procedimento di formazione e approvazione del P.P.R.;
- ❖ l’elaborazione congiunta col Ministero dei Beni Culturali, **limitatamente ai beni paesaggistici** di cui all’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d).



# L'Intesa

## Art. 2 Finalità dell'intesa

1. La presente intesa è finalizzata a realizzare una forma di **collaborazione istituzionale** che impegni le Parti a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione, dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali, attraverso l'elaborazione e la **definizione congiunta del Piano esteso all'intero territorio regionale** ai sensi e agli effetti dell'articolo 143, comma 2, del Codice, nel rispetto dello stesso Codice e della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.

... ..

**La copianificazione Stato-Regione produce uno strumento di "forte" regolazione del territorio**

## Art. 4 Rapporti tra gli Enti

1. Ai fini degli artt. 114 e 118 della Costituzione, la presente Intesa promuove lo sviluppo di un **rapporto collaborativo paritario** tra gli Enti preposti alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali nella Regione Umbria, in attuazione dei principi di **sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione**.

... ..

4. Le previsioni del Piano **sono cogenti** per gli strumenti urbanistici provinciali e comunali e comunque **immediatamente prevalenti** sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in tali strumenti.

**La copianificazione presuppone un rapporto di pari dignità**

**Il piano sovraordinato**

# L'Intesa

## Art. 5 Comitato tecnico

1. Il Ministero, nei suoi organi centrali e periferici, il Ministero dell'ambiente e la Regione si impegnano ad istituire un apposito **Comitato Tecnico** paritetico tra lo Stato e la Regione, presieduto da un rappresentante della Regione, cui affidare la **definizione dei contenuti del Piano**, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione e la verifica del rispetto dei tempi previsti per ciascuna delle fasi di cui al Disciplinare attuativo previsto al successivo art. 7.
- 
2. Il Comitato Tecnico è composto come segue:
    - per il Ministero:
      - *Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;*
      - *un rappresentante dalla Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea;*
      - *il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria;*
      - *il Soprintendente per i beni archeologici dell'Umbria;*
    - per il Ministero dell'Ambiente:
      - *un rappresentante della Direzione generale per la Protezione della natura e del mare;*
      - *un rappresentante del Segretariato generale;*
    - per la Regione:
      - *rappresentanti nominati dalla Giunta regionale in numero tale da garantire la pariteticità dell'organismo.*

... ..

**La governance  
del Piano**

**La pariteticità del  
Comitato Tecnico  
costringe alla  
condivisione  
delle  
decisioni**



# Il Disciplinare

## Art. 3 - Piano Paesaggistico Regionale

1. In sede di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione del Piano le parti si impegnano a procedere per l'intero territorio della Regione, nel rispetto del Codice e della disciplina normativa di cui alla legge regionale 26 giugno 2009 n. 13:

a) alla valutazione e **condivisione delle attività** già poste in essere;

... ..

c) alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché alla **determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso** ...;

d) alla ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché alla **determinazione di prescrizioni d'uso** ...;

e) alla redazione di un documento inerente i **criteri di definizione della disciplina d'uso** dei beni paesaggistici (obiettivi, contenuti normativi) mediante:

**e1)** classificazione. ... .. di "Tipologie Paesaggistiche" da considerarsi morfo-tipologie ricorrenti all'interno dei beni paesaggistici e dunque loro componenti ... .. per la delimitazione delle Tipologie paesaggistiche da parte dei Comuni;

**e2)** **applicazione da parte dei Comuni**, in accordo con Soprintendenza e Regione, ... .. dei criteri suddetti e presentazione al Comitato tecnico delle proposte di prescrizioni d'uso;

**e3)** individuazione per ogni "Tipologia Paesaggistica" delle soglie di ammissibilità e di rilevanza degli interventi di trasformazione ...;

... ..

**"anni di lavoro"**

**la cartografazione dei beni**


**le prescrizioni d'uso dei beni**

**i comuni protagonisti nella perimetrazione delle tipologie paesaggistiche**

# Il Disciplinare

## Art. 5 Cronoprogramma e approvazione del piano

### La Road Map per l'approvazione del Piano



# L'Intesa "dinamica"

L'articolazione del Piano Paesaggistico Regionale secondo l'intesa del 2010

## 1. Il Quadro conoscitivo

- 1.1 Atlante paesaggi e Repertorio conoscenze
- 1.2 Risorse identitarie (rischi-valori-obiettivi di qualità)

## 2. Il Piano

- 2.1 Contenuti strategici
- 2.2 Contenuti regolativi - le strutture identitarie  
- i beni paesaggistici
- 2.3 Misure per il corretto inserimento



# La variante in corso d'opera all'Intesa

## Il Piano Paesaggistico si articola in due parti

### Parte I

#### 1. Il Quadro Conoscitivo

1.1 Atlante paesaggi e Repertorio delle conoscenze

1.2 Risorse identitarie (rischi-valori-obiettivi di qualità)

#### 2. I contenuti strategici

#### 3. L'elenco delle tutele

#### 4. La cartografia dei Beni paesaggistici (art. 136)

### Parte II

1. Le tipologie paesaggistiche e le prescrizioni d'uso nei Beni paesaggistici.

2. Le "regole" nelle Strutture identitarie.


3. Le misure per il corretto inserimento.

Il Piano si arricchisce successivamente con i paesaggi di Area Vasta e i paesaggi locali

# Le prescrizioni d'uso nei Beni paesaggistici

Nei Beni paesaggistici (art. 136, art. 142 del Codice) sono individuate le aree riconducibili alle seguenti **tipologie paesaggistiche**:

- ❖ aree **naturali** e silvo-pastorali;
- ❖ aree **boscate** con situazioni insediative esistenti;
- ❖ aree **rurali a trama minuta**;
- ❖ aree **rurali a trama estesa**;
- ❖ **centro storico** e insediato consolidato adiacente;
- ❖ aree di **insediato periurbano**;
- ❖ aree di **insediato recente**, grandi strade e aree di pertinenza;
- ❖ aree di **insediato produttivo commerciale insularizzato**.



# Le prescrizioni d'uso nei Beni paesaggistici

Per ciascuna **TIPOLOGIA PAESAGGISTICA** sono previsti interventi e previsioni di **TRASFORMAZIONE**

- Interventi sulla morfologia del suolo
- Nuovi insediamenti urbanistici
- Nuovo intervento edilizio
- Intervento su edificio esistente
- Altri manufatti
- Reti, infrastrutture tecnologiche
- Infrastrutture per la mobilità
- Impianto per il trattamento dei reflui
- Impianti sportivi, culturali e ricettivi all'aria aperta
- Depositi ed esposizioni all'aria aperta
- Cartellonistica pubblicitaria



Per ogni intervento di trasformazione è dichiarata l'ammissibilità solo come eccezione ad una **generale inammissibilità** e disciplinate tali eccezioni con prescrizioni particolari.

# Le prescrizioni d'uso



Regione Umbria



Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria  
e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

## SCHEDA n. 3 - Situazione territoriale "SPAZIO APERTO"

### Tipologia paesaggistica "AREE RURALI A TRAMA MINUTA"

#### Prescrizioni d'uso e inammissibilità per gli interventi e le previsioni di trasformazione

##### DEFINIZIONE:

1. Sistemi morfologicamente complessi (crinali, colli e poggi, conche e valli) con notevole varietà del mosaico dell'uso del suolo buona leggibilità della trama agraria e sistema insediativo dell'appoderamento sparso con diffusa permanenza dei caratteri tipologici tradizionali; forte presenza di seminativi arborati con sistemazioni agricole connesse, oliveti e vigneti tradizionali e specializzati, alternati a formazioni arboree contenute, vigneti e oliveti, lavorati o meno a terrazzamenti, ciglionamenti;
2. Sistema della viabilità limitata ai percorsi storici, alle strade vicinali e poderali, alberature e filari lungo i corsi d'acqua e le strade;
3. Sistemazioni collinari dei versanti a girapoggio, cavalpoggio, e rittochino, versanti terrazzati, ciglionati e gradonati;
4. Sistemazioni planiziali di bonifica, forte permanenza dei segni della centuriazione; fasce perilacustri (pedate) e ripariali;
5. Possono ricadervi eventuali case e nuclei sparsi ed esistenti.

INDIRIZZI GENERALI: DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE- AGENDA TEMATICA Capo 2°- ART. 22 Territori rurali T6, ART. 23 Aree boscate T7.

##### PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI:

- 1.) **INTERVISIBILITÀ:** valutare sempre l'intervisibilità relativa a emergenze storiche e paesaggistiche e contesto, dove per intervisibilità si intende l'esistenza di relazioni visive, storiche e simboliche tra le emergenze storiche e paesaggistiche e contesto (*e viceversa*) a scala ravvicinata, intermedia e vasta. Tali relazioni andranno valutate in rapporto ai luoghi di normale accessibilità, ai punti e percorsi panoramici, ai luoghi di normale frequentazione e di sosta (*parchi, piazze, luoghi di intrattenimento e di attrazione*).
  - L'estensione dell'area di intervisibilità rimane da definire in base alle caratteristiche del luogo, alla morfologia del terreno, alla presenza di schermature sia di natura vegetale che architettonica, all'effettiva accessibilità dei luoghi e dei percorsi panoramici da parte delle popolazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005;
  - Strumenti privilegiati per la sua definizione e restituzione grafica sono il sopralluogo ed il rilievo fotografico realizzati dai luoghi da cui si è detto.
  - All'interno dei con visivi, più o meno ampi, così individuati non possono essere realizzati interventi di trasformazione che ne provochino l'occlusione o la perdita di qualità.
- 2.) **IMPIANTI PER FONTI RINNOVABILI:** Vedere le prescrizioni date dalla "Disciplina per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Rif. R.R. n.7/2011(per la cartografia dei siti non idonei vedi [www.umbriageo.regione.umbria.it](http://www.umbriageo.regione.umbria.it)) fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nella presente scheda.

ATTIVITA' di TRASFORMAZIONE	INTERVENTI di TRASFORMAZIONE	CASI INAMMISSIBILI	ECCEZIONI	PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	MOTIVAZIONI DEI CASI INAMMISSIBILI
Edificazione	Nuovi insediamenti urbanistici	Previsione nel PRG di un nuovo impianto urbanistico.  Redazione di un nuovo Piano Attuativo previsto dal PRG o attivazione di Piano Attuativo già approvato.	In caso di : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piano Attuativo già convenzionato;</li> <li>▪ solo per piani attuativi a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale, localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti, che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- non comportino la cancellazione degli elementi che caratterizzano la trama agricola, quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale;</li> <li>- rispettino un Indice Territoriale massimo di 0,2 mq/mq ed altezza max. fuori terra delle costruzioni di 6,5 m e comunque non superiore a quella degli edifici adiacenti;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salvaguardare la visibilità dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi (<i>specificare con visivi, scorci panoramici e viabilità panoramica, punti di belvedere</i>);</li> <li>▪ utilizzare tipologie edilizie, finiture, colori, materiali della tradizione rurale locale, senza apposizione in copertura e nei prospetti di impianti o manufatti tecnologici, tranne impianto fotovoltaico o solare completamente integrato per autoconsumo.</li> <li>▪ conservare dell'assetto esistente della morfologia del suolo;</li> <li>▪ laddove l'intervento comporti un piano interrato i riparti di terreno non dovranno superare 1,5 m dal piano di campagna <i>ante operam</i>,</li> <li>▪ rispetto e cura degli spazi esterni di pertinenza privilegiando superfici permeabili e a verde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comportano alterazione di quel contesto rurale che oltre ad un intrinseco valore storico e paesaggistico, consente la giusta percezione degli ambiti storici antropizzati cui è prossimo;</li> <li>▪ compromettono la riconoscibilità del paesaggio agrario storico che è strettamente connesso alla disposizione dei manufatti, alla loro tipologia e all'articolazione delle parcellizzazioni agrarie.</li> </ul>

# Le prescrizioni d'uso



Regione Umbria



Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria  
e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

ATTIVITA' di TRASFORMAZIONE	INTERVENTI di TRASFORMAZIONE	CASI INAMMISSIBILI	ECCEZIONI	PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	MOTIVAZIONI DEI CASI INAMMISSIBILI
	Nuovo intervento edilizio	Singoli manufatti edilizi o complessi per attività produttive e/o servizi non ricompresi all'interno di piani attuativi	<p><b>In caso di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliamenti e costruzioni annesse ad edifici già esistenti, edificate in prossimità con questi, con altezza che non superi i 6,50 m fuori terra, secondo caratteri costruttivi e materici congrui con i caratteri architettonici della tradizione locale solo in caso di inesistenza di manufatti da recuperare;</li> <li>manufatti per la conduzione di serre di superficie inferiore ai 150 mq;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salvaguardare la visibilità dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi (<i>coni visivi, scorci panoramici e viabilità panoramica, punti di belvedere</i>);</li> <li>utilizzare e/o reinterpretare tipologie edilizie (rif. DGR n.420/2007), finiture, colori, materiali della tradizione locale senza apposizione in copertura e nei prospetti di impianti o manufatti tecnologici, tranne impianto fotovoltaico o solare completamente integrato per autoconsumo (Rif. R.R. n. 7/2011);</li> <li>conservazione dell'assetto morfologico del suolo;</li> <li>laddove l'intervento comporti un piano interrato i riporti di terreno non dovranno superare 1,5 m dal piano di campagna <i>ante operam</i>;</li> <li>rispettare e curare gli spazi esterni di pertinenza privilegiando superfici permeabili e a verde.</li> </ul>	
		Singoli manufatti edilizi o complessi ad uso residenziale non ricompresi all'interno di piani attuativi	<p><b>In caso di :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di edifici in comparto edificato dopo il 1955<sup>2</sup>, con altezza max. fuori terra 6,5 m e comunque non superiori a quella degli edifici adiacenti;</li> <li>ampliamento di edifici esistenti;</li> <li>opere pertinenziali di edifici esistenti (Rif. RR.9/2008);</li> </ul>		
		Opere infrastrutturali	<p><b>In caso di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opere pubbliche di stato, regione, province e comuni autorizzate ai sensi dell'art. 147 del Dlgs 42/2004, ad uso pubblico e ampliamenti di opere pubbliche esistenti, purché non siano alterati gli elementi tipici della trama rurale tradizionale.</li> </ul>		
Intervento su edificio esistente	Demolizione e ricostruzione	<p><b>In caso di :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edilizia recente senza caratteri rurali tradizionali (<i>post. anno 1955<sup>2</sup></i>) mantenendo l'altezza massima dell'edificio originario;</li> <li>edilizia antecedente anno 1955 senza caratteri tradizionali (Rif. DGR n. 420/2007), mantenendo l'altezza massima dell'edificio originario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salvaguardare la visibilità dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi (<i>specificare coni visivi, scorci panoramici e viabilità panoramica, punti di belvedere</i>);</li> <li>utilizzare e/o reinterpretazione tipologie edilizie (Rif. DGR n. 420/2007), finiture, colori, materiali della tradizione locale, senza apposizione in copertura e nei prospetti di impianti o manufatti tecnologici tranne impianto fotovoltaico o solare completamente integrato per autoconsumo (R.R. n. 7/2011);</li> <li>laddove l'intervento comporti un piano interrato, i riporti di terreno non dovranno superare 1,5 m dal piano di campagna <i>ante operam</i>;</li> <li>rispettare e curare gli spazi esterni di pertinenza privilegiando superfici permeabili e a verde;</li> <li>la valutazione dei caratteri dell'edificio esistente tiene conto del censimento effettuato dai comuni ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.1/2005 ex art. 6 L.R. n.53/1974, nonché delle modalità e procedure definite per la classificazione di tutti gli edifici oggetto di intervento con la DGR n.420/2007.</li> </ul>	Comporta l'alterazione dei valori storici e paesaggistici tipici delle aree rurali a maglia minuta determinati anche dalla presenza dell'architettura rurale tradizionale e relative caratteristiche tipologiche	



# L'Osservatorio come Laboratorio per il paesaggio

- L'art. 22 della legge 13/09 prevede la costituzione di un Osservatorio per la qualità del paesaggio, tratteggiandone il ruolo:
  - ❖ di "**centro di ricerca** raccolta e scambio di informazioni e dati paesaggistici, in collaborazione con le Amministrazioni statali, province e comuni";
  - ❖ di "**proponente di politiche di tutela e valorizzazione** del paesaggio attraverso le conoscenze, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggistico-territoriali".
- La diffusione della conoscenza del Piano ed il suo recepimento negli strumenti comunali di pianificazione territoriale, richiedono una profonda e capillare **attività di informazione e formazione**.
- L'Osservatorio assumerà le funzioni di **laboratorio permanente per la tutela e valorizzazione del paesaggio umbro**.

